

**Ordinanza  
sull'assicurazione malattie  
(OAMa)**

**Modifica del**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 35a*          Medicina complementare

La valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità delle prestazioni di medicina complementare si basa in particolare sui seguenti criteri:

- a. tradizione d'impiego e di ricerca nella specializzazione medica in cui s'iscrivono le prestazioni;
- b. fondatezza delle prestazioni sull'evidenza scientifica e sull'esperienza medica;
- c. trasmissione delle conoscenze, attitudini e capacità necessarie per fornire le prestazioni attraverso un perfezionamento specifico complementare.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann Schneider-  
Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 832.102

